

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo III - Delle parti e dei difensori**

### **Art. 87 Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.**

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.